



CITTÀ DI MANFREDONIA
Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile
Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio

Riferimento pratica:

Comunicazione violazione

Raggruppamento Carabinieri Parchi Prot. n. 102408.01.01

n. 35806/2021 (acquisizione protocollo comunale)

Reg. Ord. n. 19 /2021

DIFFIDA AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE SU SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI SU AREE ASSOGGETTATE DA LEGGI STATALI, REGIONALI O ASSOGGETTATE A VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 35 del D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto della Regione Carabinieri Forestali "Puglia" Stazione di Manfredonia del 23/08/2021, acquisito al protocollo comunale n. 35806 in data 01/09/2021, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 27 quarto comma del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., veniva accertata, in località Siponto, Viale degli Eucalipti Podere 30 in agro di Manfredonia e precisamente su un terreno riportato in catasto al Foglio 40 P.IIa 74 (parte) di proprietà del Comune di Manfredonia, la realizzazione, in assenza di titolo autorizzativo, da parte del sig. SQUEO Costantino nato a ...Omissis... il ...Omissis... e residente in ...Omissis... alla via ...Omissis... delle seguenti opere:

- scavo di circa 1.800 mc stimati su una superficie di circa 450 mq finalizzato presumibilmente alla realizzazione di un vascone.

Constatato che l'intervento in questione è stato realizzato su un' area di proprietà comunale, nell'ambito della particella 74 (parte) del Foglio 40 del Comune di Manfredonia:

- *gravata da usi civici* come disciplinati dalla L. n.1766/1927, dal R.D. n. 338/1928, e ss.mm.ii.
- soggetta a *vincolo Archeologico* istituito con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 27/04/1992;
- soggetta a *vincolo dell'Autorità di Bacino* istituito giusta deliberazione del Comitato istituzionale dell'AdBP n. 25 del 15/12/2004;
- *zona omogenea E12*- area agricola soggetta a P.P.S.A. (Piano Particolareggiato di Salvaguardia Ambientale) ai sensi dell'art. 67 del vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di G.R. n. 8 del 22/01/1998 pubblicata sul BURP n. 21 del 27/02/1998 e sulla G .U. n. 52 del 04/03/1998;

Visto che nel caso in esame trova applicazione l'art. 35 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii;

Visto altresì che l'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii stabilisce: "L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree ed edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima."

Visto il Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/08/2016 che all'art. 3 ha stabilito i parametri, commisurati alla tipologia degli abusi edilizi, sulla base dei quali si provvederà a quantificare e irrogare la sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il limite minimo di € 2.000 e massimo di € 20.000 stabilito dalla legge;

Constatato che le opere abusive realizzate: 1) sono in contrasto con le norme di Piano del PRG e le relative NTA - art. 67 trattandosi di una area inquadrata nell'area E12 - Area Agricola soggetta al Piano Particolareggiato di Salvaguardia Ambientale; 2) ricadono su area sottoposta a vincolo archeologico e a vincolo imposto dall'Autorità di Bacino PAI con deliberazione della Regione Puglia n. 39/2005 e su terreno gravato da usi civici; 3) ricadono su aree di proprietà del Comune di Manfredonia per le quali il sig. Squeo Costantino non è autorizzato da quest'Ente ad eseguire le opere contestate;

Considerato tra l'altro, che le opere contestate non sono conformi alle normativa urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in quanto, come prima precisato, ricadono in un'area agricola soggetta a P.P.S.A, ed inoltre agli atti d'ufficio non risulta alcuna autorizzazione alla realizzazione delle opere stesse;

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, in quanto lo scavo è stato eseguito in assenza di titolo abilitativo;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii

D I F F I D A

ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii

il sig. SQUEO Costantino nato a ...Omissis... il ...Omissis... e residente in ...Omissis... alla via ...Omissis...

al RIPRISTINO dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l'avvertimento che in caso di inadempimento si procederà alla esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento.

Si avverte fin d'ora che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., in caso di inadempimento, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento, con spese a carico del responsabile dell'abuso, mentre eventuali cose e/o animali non rimossi saranno depositati e/o ricoverati presso strutture convenzionate con obbligo di custodia e spese a carico del diffidato.

Si informa che in caso di inottemperanza alla presente diffida saranno applicate le sanzioni pecuniarie nella misura massima di cui all'art. 31 comma 4 bis pari a € 20.000,00.

La presente diffida è notificata all'interessato.

La presente si trasmette, altresì, per gli adempimenti di competenza:

- a) alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria-Trani e Foggia;
- b) all'Autorità di Bacino della Puglia - Valenzano - Bari;
- c) alla Regione Carabinieri Forestali "Puglia" Stazione di Manfredonia;
- d) al Comando di Polizia Locale;
- e) all'Ufficio Demanio del Comune di Manfredonia;

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far osservare la presente diffida.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. Puglia o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Si comunica che :

L'unità organizzativa competente è il Servizio " Vigilanza e Abusivismo Edilizio".

L'istruttoria della pratica è affidata al Dott. Antonio Lupoli.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Di Tullo.

Informazioni relative alla pratica potranno essere richieste al Servizio "Vigilanza e Abusivismo Edilizio" Settore VI "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile" nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, oppure telefonando al n. 0884-519288.

Manfredonia 6 settembre 2021

Il Responsabile dell'Ufficio

F.to Dott. Antonio Lupoli

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI SETTORE

F.to Ing. Giuseppe Di Tullo